



COMUNE DI ZONE

Provincia di Brescia

* * * * *

Cod. Fisc. : 80015590179
Part. IVA : 00841790173

DETERMINAZIONE N. 115 IN DATA 22-06-2023

OGGETTO: Costituzione del fondo risorse decentrate parte stabile 2023 e quantificazione incremento limite trattamento accessorio ex dl 34/2019

LA SEGRETARIA COMUNALE

(Decreto sindacale n.9 del 1° settembre 2022)

VISTI:

- l'art. 165, comma 9, del d.lgs. 267/2000 che recita "A ciascun servizio è affidato, col bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, del quale risponde il responsabile di servizio".
- gli artt. 107 e 109 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- l'art. 23, comma 23, della legge 23.12.2000 n. 388 (L.F. 2001) il quale prevede che gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti possono attribuire ai componenti dell'organo esecutivo, la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale;
- gli articoli 8 e 12 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi che disciplina le determinazioni dei responsabili di servizio;
- l'art. 37 del vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 15 del 11.05.2017;
- la deliberazione di G.C. n. 40 del 30.04.2010, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state definite le misure organizzative per garantire la tempestività dei pagamenti dell'Ente, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 01.07.2009 n. 78, convertito nella Legge 03.08.2009 n. 102 (come modificato dal d.lgs. n.126/2014);
- i decreti sindacali n. 1-2021 del 04.01.2021 e n. 7-2021 del 22.12.2021 di nomina dei Responsabili dell'Area Amministrativa-Finanziaria e dell'Area Tecnica;
- la deliberazione di C.C. n. 4 del 06.04.2023 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2023/2025;
- la deliberazione di G.C. n. 23 del 06.04.2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2023;
- il decreto sindacale n. 9/2022 di nomina della sottoscritta Segretaria Comunale titolare della sede di segreteria convenzionata di classe III Passirano-Zone;

PREMESSO che:

- il D.lgs. 165/2001 rappresenta come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del fondo per le risorse decentrate;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN;

- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- in data 16.11.2022 è stato sottoscritto il Ccnl Funzioni Locali relativo al periodo 2019/2021;

RICHIAMATO l'art. 79, comma 7 del Ccnl 2019/2021 che dispone *"Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del Ccnl del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo"*;

DATO ATTO, pertanto, che le modalità di determinazione del fondo risorse decentrate sono disciplinate dall'art. 79 del citato Ccnl 2019/2021 e risultano suddivise in:

A. RISORSE STABILI (commi 1 e 1 bis), risorse che presentano la caratteristica di «certezza, stabilità e continuità» e che, se legittimamente stanziare, rimangono acquisite nel Fondo anche per gli anni successivi;

B. RISORSE VARIABILI (commi 2 e 3) che presentano la caratteristica della *"eventualità e variabilità"* e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite, stanziare e messe a disposizione della contrattazione integrativa che saranno oggetto di un successivo provvedimento.

DATO ATTO, come da previsione dell'art. 79, commi 1 e 1-bis del CCNL 2019/2021, le RISORSE STABILI sono costituite annualmente dalle seguenti voci:

- comma 1 lettera a)
 - Importo unico consolidato 2017 (art. 67 comma 1 CCNL del 21.5.2018)
 - Risorse stabili di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g) del CCNL del 21.5.2018);
- comma 1 lettera b): importo su base annua, pari ad € 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2018, con decorrenza dal 01.01.2021;
- comma 1 lettera d): importo pari alla differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- comma 1-bis: quota di risorse, già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione.

DATO ATTO che il comma 3 prevede che *"In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziare ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del Ccnl."*;

RICHIAMATO il comma 5, del sopra citato art. 79, che prevede che *"Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita"*

RILEVATO che l'Ente, alla data di sottoscrizione del CCNL citato, aveva già definito la contrattazione decentrata per l'anno 2022;

RITENUTO, pertanto, di non avvalersi della possibilità di cui all'art. 79, comma 5, ultimo periodo, Ccnl 2019/2021 e di procedere, di conseguenza, applicando gli incrementi di cui all'art 79, comma 1, lett b) e comma 3 relativi agli anni 2021 e 2022 (*una tantum*) che andranno ad alimentare il fondo delle risorse variabili per l'anno 2023;

VISTO l'art. 40 comma 3-*quinquies* del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, che detta le condizioni in virtù delle quali gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa;

VISTO l'articolo 1, commi da 557 a 557-*quater* della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

RICORDATI i seguenti limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale:

- l'art. 9, comma 2-*bis*, ultimo periodo, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della Legge n.147/2013, il quale prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel quadriennio 2011-2014;
- l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;

RISCONTRATO che non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art 23, comma 2 del D.lgs. 75/2017; alcune voci sono escluse per espressa previsione normativa o contrattuale; altre si ritengono escluse alla luce della giurisprudenza della Corte dei conti e di diversi interventi interpretativi e chiarificatori da parte della Ragioneria generale dello Stato;

RICHIAMATO l'art 11 del D.lgs. 135/2018: *“In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:*

- a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;*
- b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23.”*

RICHIAMATO, altresì, l'art 79, comma 6 del Ccnl 2019/2021: *“La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge”*;

RILEVATO pertanto che relativamente alla presente costituzione sono escluse dalla verifica del limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.lgs. 75/2017, le seguenti voci:

- incrementi di cui alla lett. b) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21.5.2018 (differenziali progressioni economiche orizzontali);

- incrementi di cui alla lett. a) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21.5.2018 (€ 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015);
- art. 79, comma 1, lettera b) del Ccnl 16.11.2022: € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31.12.2018;
- art. 79, comma 1, lett. d) del Ccnl 16.11.2022: differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- art. 79, comma 1-bis, del Ccnl 16.11.2022: differenziale stipendiale tra B3 e B1 e tra D3 e D1;
- somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;
- risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 (parte stabile), non integralmente utilizzate in anni precedenti;
- dall'01/01/2019, ai sensi dell'art.1, comma 1091, della Legge di bilancio 2019 n. 145 del 31/12/2018, gli incentivi per recupero della TARI e dell'IMU;
- dall'01/01/2018 gli incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017;
- fondi di derivazione dell'Unione europea;
- art. 79, comma 3 – incremento del fondo nonché del *budget* delle posizioni organizzative, fino allo 0,22% del monte salari 2018, con suddivisione proporzionale sulla base della composizione degli stessi nell'anno 2021;

RICHIAMATO l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 che prevede che *“il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”*;

EVIDENZIATO che il D.M. 17/03/2020, pubblicato nella G.U. della Repubblica in data 27/04/2020, all'art. 1, comma 2, sancisce quanto segue:

«Le disposizioni di cui al presente decreto e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020.»;

RILEVATO che la Corte dei conti, sez. regionale per il controllo della Lombardia, con deliberazione n. 134 del 22/09/2021 ha chiarito che la quantificazione delle unità di personale, aggiuntive nell'anno di riferimento, da considerare ai fini dell'adeguamento del limite del salario accessorio non può che tenere conto di tutte le nuove assunzioni (o cessazioni) intervenute successivamente al 31 dicembre 2018, anche se antecedenti all'entrata in vigore del decreto;

CONSIDERATO che il decreto attuativo di cui sopra e la circolare interministeriale esplicativa del richiamato D.M., pubblicata in data 08/06/2020, hanno chiarito che è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero iniziale rilevato al 31/12/2018;

RICORDATO che il salario accessorio di cui all'art. 23 del d.lgs. 75/2017 citato, comprende diverse voci, tra cui l'indennità di posizione e risultato dei titolari di incarico di Elevata Qualificazione;

RILEVATO che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato, di qualifica non dirigenziale (rapportato alla percentuale di part time), considerata la previsione dei cedolini che verranno emanati al 31/12/2023, come da indicazione fornita con nota RGS n. 179877 del 1° settembre 2020 e n. 12454 del 15 gennaio 2021, superiore a quello presente a tempo indeterminato alla data del 31/12/2018 come di evince dal prospetto seguente:

ANNO 2018	
TOTALE TRATTAMENTO ACCESSORIO	€ 19.746,93
N. MEDIO DIPENDENTI	3,041666667
VALORE MEDIO TRATTAMENTO ACCESSORIO	€ 7.478,44

ANNO 2023	
VALORE MEDIO=M	€ 7.478,44
N. DIPENDENTI	4,21
AUMENTO DIPENDENTI CEDOLINI $\sum A-B=C$	1,168
AUMENTO POSSIBILE LIMITE TRATTAMENTO ACCESSORIO M*C	€ 8.737,31

DATO ATTO che:

- l'adeguamento andrà poi verificato a consuntivo, sulla base dei dati occupazionali effettivamente registrati alla data del 31/12/2023;
- La Giunta comunale stabilirà quanta parte dell'aumento applicabile destinare al fondo per le risorse decentrate, nei limiti normativi, finanziari e contrattuali, e quanta alle indennità dei titolari di incarico di elevata qualificazione;

CONSIDERATO che il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2023 –PARTE STABILE è composto dalle seguenti voci contrattuali:

Art. 79, comma 1: lettera a):

- importo unico consolidato dell'anno 2017 (art. 67, comma 1, Ccnl 2016/2018): tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017 per € 16.646,93;
- risorse stabili (art. 67, comma 2):
 - lett. a): € 83,20 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31/12/2015. (incremento stabile è decorso dall' 01/01/2019, per un importo complessivo di € 582,40;
 - lett. b): differenziali posizioni economiche da Ccnl 2016/2018, per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali € 254,93;
 - lett. c): R.I.A. (retribuzione individuale di anzianità) e assegni *ad personam* non più attribuiti al personale cessato negli anni precedenti, compresa la quota di XIII mensilità € 1.743,82
 - lett. d) somme riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d.lgs. 165/2001 pari a € zero;
 - lett. e) importi stabili necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, € zero;
 - lett. g) importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi del lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate - € zero;

Art. 79, comma 1, lettera b): € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31.12.2018: Quota di competenza dell'anno 2023, per un importo di € 338,00;

Art. 79, comma 1, lettera c): incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale, € 0,00

Art. 79, comma 1 lettera d): differenziali posizioni economiche da Ccnl 2019/2021, per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, calcolati con riferimento al personale in servizio al 01/01/2021 come da Orientamento applicativo Aran CFL174 per € 338,00;

Art. 79, comma 1-bis differenziale stipendiale, calcolato dalla data della riclassificazione del personale (01/04/2023), tra B3 e B1 pari ad € 0,00, e tra D3 e D1 (1 unità) pari ad € 0,00;

RICHIAMATO il disposto di cui all'art. 9 comma 2-bis del DL 31 maggio 2010 n. 78, secondo cui *A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate*

annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo.

PRESO atto che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2023, parte stabile, ammonta ad € 60.957,59;

RIBADITO che la verifica del tetto al Fondo per le risorse decentrate 2023 rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006; verrà effettuata in sede di costituzione delle risorse variabili;

SPECIFICATO che la costituzione del Fondo, parte stabile - come operata con il presente atto, per l'anno 2023, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative e/ o circolari interpretative;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 6 aprile 2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2023, nel quale sono state stanziare le risorse per la contrattazione decentrata;

PRESO ATTO che, in via previsionale, risultano indisponibili per una somma totale stimata in € 8.007,21 alla data di costituzione del fondo le seguenti somme, il cui utilizzo è vincolato:

- a) € 5.234,82 per progressioni economiche orizzontali attribuite al personale dipendente;
- b) € 2.772,39 per indennità di comparto (quota a carico fondo)

RILEVATO che per effetto dell'utilizzo delle voci di cui sopra, risultano disponibili per la contrattazione integrativa € 11.303,94;

RICHIAMATO il D.lgs. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

RICHIAMATI gli articoli 107 e 183 del D.lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 3 della legge 241/1990;

D E T E R M I N A

1. DI APPROVARE i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. DI COSTITUIRE ai sensi dell'art 79 del Ccnl del Comparto delle Funzioni locali del 16.11.2022, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2023, parte stabile, per un importo complessivo di € 19.904,08 come da Allegato A) alla presente determinazione a costituirne parte integrante e sostanziale;
3. DI DARE ATTO che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2023, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative e circolari interpretative;
4. DI DARE ATTO che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2023 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2023 afferenti alla spesa del personale;

5. DI QUANTIFICARE l'adeguamento del limite al trattamento accessorio 2016, per effetto delle disposizioni di cui al DL 34/2019, art. 33, nella misura di € 8.737,31;
6. DI DARE ATTO che della presente costituzione sono già impegnate le seguenti somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa:

ISTITUTO	IMPORTO
Progressioni economiche orizzontali storicizzate	€ 5.234,82
Indennità di comparto (<i>Colonna 2 + 3 Tab. "D" Ccnl 22/01/2004</i>)	€ 2.772,39
<i>totale</i>	€ 8.007,21

7. DI SUBORDINARE l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2023, entro il 31 dicembre corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV);
8. DI SPECIFICARE che si provvederà, in sede di determinazione delle risorse variabili, alla verifica del rispetto limite di cui all'art. 23 co. 2 del D.lgs 75/2017;
9. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
10. di precisare, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990, come modificata dalla L. 15/2005 che, in ossequio alle norme di cui al D.Lgs. 104/2010 sul processo amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso leso può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – sezione staccata di Brescia nel termine di decadenza di 30 giorni decorrenti dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale;
11. di dare atto che ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, nonché, nei tempi e modi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web del Comune di Zone;
12. di dare atto che la presente determinazione:
 - è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa;
 - va comunicata, per conoscenza, al Sindaco per il tramite del Segretario Comunale;
 - va inserita nel Fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio Segreteria.

LA SEGRETARIA COMUNALE
F.to Elisa Chiari

**Schema costituzione
FONDO RISORSE DECENTRATE**

FONTE	DESCRIZIONE	2023
RISORSE STABILI		
<i>Art. 67 comma 1</i>	Importo unico consolidato anno 2017 - al netto P.O. per enti con dirigenza	16.646,93
<i>Art. 67 comma 2 lett. a)</i>	Incremento € 83,20 per ogni dip. In servizio al 31/12/2015 - SOLO DAL 2019	582,40
<i>Art. 67 comma 2 lett. b)</i>	Differenziali PEO sul personale in essere al 1/3/2018 - precedenti al 2019	254,93
	Differenziali PEO CCNL 2019/2021	338,00
<i>art. 79 co 1 lett. b) ccnl 2019/2021</i>	importo di euro 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2018 con decorrenza 01.01.2021. Anno in corso	338,00
	Retribuzioni di anzianità ed assegni ad personam del personale cessato	1.743,82
	TOTALE RISORSE STABILI	19.904,08
	di cui soggette al limite	18.390,75
	(A)rideterminazione fondo parte stabile per rispetto limite 2016	

Allegato "A" alla determinazione n. 115 del 22.06.2023